Verbale di accordo
Contratto di solidarietà Difensivo

Il giorno 27 novembre 2019 presso la sede della Cooperativa Medihospes.

- per la CooperativaMedihospes Fabrizio Dimaggio
- per FP CGIL Nazionale Stefano Sabato
- per la FP CGIL Roma Lazio Giovanni Alfonsi, e le RSA Evaristo Bongarzone e Eleonora Mattia
- per CISL FP Nazionale Massimiliano Marzoli
- per CISL FP Roma Capitale Rieti M. Claudia Rizzo Massimo Ginaquito e Passeri Roberto
- per Fisascat CISL Nazionale Fabrizio Ferrari
- per UIL FPL Nazionale Pietro Bardoscia

sono presenti le RSA

PREMESSO

• che la società ha avviato la procedura di esubero ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 in data 14 novembre 2019 relativa al personale impiegato nei Centri di Accoglienza per cittadini extracomunitari

- Che il numero di esuberi dichiarato nella succitata procedura è pari a 125 lavoratori come dettagliatamente riportato nella tabella presente nella nota di avvio della procedura;
- Che la motivazione degli esuberi è originata dalla modifica degli standard delle prestazioni richieste per la gestione dei servizi nei succitati centri di Accoglienza a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113;
- Che, come dettagliatamente rappresentato nella nota di avvio della procedura del 14/11/2019, la suddetta procedura presenta numerose complessità, anomalie e punti di criticità, peraltro già puntualmente descritti nella lettera di apertura della procedura e nei relativi allegati. In particolare:
 - (i) una inusitata suddivisione territoriale delle Unità Produttive interessate, distribuite sull'intero territorio nazionale in ragione delle articolate modalità di accoglienza e di note problematiche locali e territoriali;
 - (ii) in ragione delle diverse dimensioni e continua variabilità del numero di richiedenti asilo ospiti nei Centri di Accoglienza con ricadute sugli standard prestazionali rendendoli non omogenei;
 - (iii) in ragione della articolazione professionale della maestranze utilizzate nei Centri di Accoglienza con ampio spettro di qualifiche e mansioni, cui si è aggiunto l'effetto a valle della previsione normativa che ha inteso sopprimere alcune prestazioni e il conseguente ricorso ad alcuni profili professionali o la sensibile riduzione di altri;
 - (iv) l'impossibilità di definire una precisa e stabile nel tempo ricognizione delle posizioni di lavoro necessarie (job description) e relativa dotazione organica, essendo entrambi i fattori dinamicamente dipendenti dalla continua modifica di presenze di richiedenti asilo, in crescita o in diminuzione, conseguenti alla imprevedibile dinamica dei flussi migratori;
- Che nel corso del confronto, la Cooperativa si è resa disponibile a promuovere una soluzione in grado di mantenere stabili i livelli occupazionali antecedenti alla procedura, evitando in tal modo il ricorso al licenziamento dei prospettati esuberi, fatti salvi quelli per il criterio della non opposizione. Per l'operatività di una tale soluzione, si ritiene tuttavia necessario il ricorso all'assegno di solidarietà del Fondo Integrazione Salariale ex artt. 31 del D Lgs 148/2015 con uso articolato e differenziato delle percentuali di riduzione di orario;
- Che per le figure di docenti di lingua italiana e psicologi, stante la loro soppressione nelle previsioni del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113 e quindi non più utilizzabili nell'attuale assetto organizzativo, si prevede, come condizione per il loro repêchage occupazionale, sia il demansionamento sia il declassamento con relativo inquadramento e mansione di operatori

dell'accoglienza al livello C1 e con intervento del FIS a come per le restanti figure professionali presenti nella abituale Unità Produttiva;

- Che per le figure di mediatori ed assistenti sociali sempre nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, ai fini della salvaguardia occupazionale, anche per tali figure si opera la modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente ricorso al FIS al pari delle restanti figure professionali presenti nella abituale Unità Produttiva;
- Che in data 27 novembre 2019 presso gli uffici della Cooperativa Medihospes le parti hanno sottoscritto verbale di accordo a chiusura della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 promossa con nota del 14/11/2019 convenendo il ricorso al licenziamento collettivo con l'unico criterio della non opposizione e nella previsione del ricorso al FIS ex artt. 31 del D. Lgs 148/2015;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo

- 1) Con riguardo alle figure di docenti di lingua italiana e psicologi, in ragione dell'impossibilità di loro utilizzo stabile in organico, giusto quanto previsto dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, si conviene, per garantirne la continuità occupazionale, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e del relativo trattamento economico e normativo per come previsto dal nuovo inquadramento in operatori dell'accoglienza, livello C1 del CCNL. Anche per tali figure reinquadrate al livello C1 si prevede il ricorso al FIS al pari delle altre figure professionali non interessate alla modifica del contratto. Nel caso di accoglimento della proposta contrattuale di re-inquadramento in peius, si procederà nel senso di trasformazione oggettiva del contratto individuale di lavoro con modificazione dell'oggetto, del livello di inquadramento e del trattamento retributivo come sopra indicato, senza soluzione di continuità con riguardo alla anzianità di servizio maturata;
- 2) Con riguardo alle figure di mediatori ed assistenti sociali, avuto riguardo anche per esse, agli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, si procederà come al punto 1);
- le parti di comune accordo hanno convenuto di prevedere in alternativa all'utilizzo del FIS la facoltà per ogni singolo lavoratore interessato di optare ad una Riduzione di Orario di lavoro individuale temporanea, fino all'assorbimento dell'esubero, attraverso accordo conciliativo ex artt. 410 e 411 in sede sindacale;
- con il presente si conviene fin d'ora di offrire nelle Unità Produttive site nella Città di Roma Metropolitana, nella provincia di Frosinone e nella provincia di Latina questa facoltà di Riduzione di Orario (attraverso apposita conciliazione individuale) del 5% in alternativa al 15% di FIS per il personale che svolge mansione di operatore dell'accoglienza o addetto alle pulizie;
- Le parti su richiesta delle OO.SS. convengono di avviare il confronto per la riduzione temporanea di orario di lavoro anche nelle restanti Provincie interessate per individuare le percentuali di riduzione orario, alternative al FIS.

La riduzione di orario attualmente prevista per le prov. Di Roma Latina e frosinone si intende legata alla durata degli ammortizzatori ex D.lgs 148/201, in ogni modo le parti verificheranno trimestralmente l'andamento della situazione per le conseguenti valutazioni di merito

Il presente contratto di solidarietà viene sottoscritto individualmente per totale adesione al suo contenuto dai lavoratori interessati dalle proposte contenute nel presente.

Le parti convengono inoltre che verranno avviati confronti su richiesta delle federazioni territoriali competenti.

MEDIHOSPES

Letto, confermato e sottoscritto

CGIL FP

CGIL FP NAZIONALE

CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI

UIL FPL